

Dispositivo dell'art. 319 quater Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314
- 360) → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato ⁽²⁾, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ⁽³⁾ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce ⁽⁴⁾ taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ⁽⁵⁾.